

## **La natura delle attribuzioni a favore dei legittimari non assegnatari all'interno del patto di famiglia**

di GIULIA DONADIO

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione si sofferma, per la prima volta dall'introduzione dell'istituto, sul patto di famiglia.

La fattispecie all'attenzione dei giudici ha ad oggetto, in particolare, la natura delle attribuzioni effettuate dal legittimario assegnatario dell'azienda in favore dei suoi fratelli, legittimari non assegnatari, partecipanti al patto. La vicenda concreta prende le mosse dalla stipula di un patto di famiglia a mezzo del quale Tizia, imprenditrice, assegna la propria azienda al figlio Tizietto, il quale liquida contestualmente, a mezzo di una somma di denaro, la sorella Caietta, partecipante al patto.

Come è noto, il patto di famiglia è l'istituto attraverso il quale l'imprenditore/disponente (o il titolare di partecipazioni societarie aventi attitudine e connotazione gestionali, *id est* "di controllo") assegna a un suo discendente (beneficiario) l'azienda (o le suddette partecipazioni). Al patto partecipano tutti coloro che sarebbero legittimari ove, nel momento della stipula, si aprisse la successione del disponente: è operata, cioè, una *factio iuris*, che consente una sorta di "anticipazione di successione" riferita ai beni produttivi.

In conseguenza dell'assegnazione ricevuta dal disponente, il beneficiario deve liquidare i legittimari non assegnatari con una somma di denaro corrispondente alla loro quota di legittima, calcolata sulla base degli artt. 536 ss. c.c. e con riferimento al valore dei beni trasferiti con il patto dal disponente all'assegnatario (che solitamente costituiscono oggetto di apposita perizia di stima). Può accadere, peraltro, che la liquidazione dei legittimari non assegnatari avvenga in natura, se sussiste un accordo in tal senso tra beneficiario obbligato alla liquidazione e creditori della medesima.

La forte stabilità dell'assetto d'interessi creato dal patto sta nella circostanza che le attribuzioni da esso derivanti non sono soggette a riduzione e collazione.

Ciò consente una più agevole trasmissione della ricchezza imprenditoriale, al cui perseguimento è stata orientata la stessa introduzione dell'istituto, in un contesto – quale quello italiano – dominato da un tessuto di piccole e medie imprese, affaticate dai rischi connessi al passaggio inter-generazionale dei beni produttivi.

La peculiare struttura dell'istituto ha condotto all'elaborazione di variegate tesi circa la sua natura giuridica. Secondo un orientamento, esso è inquadrabile nell'area della donazione modale: ciò discenderebbe, in particolare, dall'onere gravante sull'assegnatario di liquidare i non assegnatari e sarebbe confermato dalla collocazione sistematica della disciplina, posta in calce a quella delle successioni e subito prima di quella delle donazioni. Una

diversa tesi ravvisa nel patto di famiglia una sorta di divisione, modellata sulla romanistica *divisio inter liberos* e sulla divisione d'ascendente regolata dal codice previgente.

Maggiore attinenza al dato testuale pare avere, infine, quella ricostruzione secondo cui il patto di famiglia è un vero e proprio contratto tipico, di nuovo conio, dotato di autonoma funzione (la semplificazione della trasmissione inter-generazionale dei beni produttivi).

La Cassazione si pronuncia, con l'ordinanza in commento, sul trattamento tributario delle attribuzioni che il beneficiario effettua nei confronti dei legittimari non assegnatari, *ex art. 768 quater c.c.*

Tradizionalmente, infatti, tali attribuzioni, pur se effettuate dal beneficiario, si considerano come se fossero provenienti – ancorché indirettamente – dal disponente. Per tale ragione, ai fini del pagamento dell'imposta, esse si considerano soggette alla franchigia di un milione di euro e all'aliquota del 4%, ai sensi del Testo Unico sull'imposta di successione e donazione (D. lgs. n. 346/1990, applicabile agli atti gratuiti in esame).

Lo stesso dato testuale civilistico, del resto, corrobora la tesi secondo cui le attribuzioni effettuate dall'assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari provengono, sia pur in maniera indiretta, dal disponente. A questo proposito, l'art. 768 *quater c.c.* fa presente, infatti, che «i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti»: tale precisazione è letta nel senso che quanto ricevuto dai non assegnatari deve essere considerato al pari di un'attribuzione liberale effettuata, in favore di costoro, proprio dal disponente e che, perciò, deve essere imputata alla quota di legittima che essi vantano rispetto alla successione del disponente (del quale sono legittimari).

La precisazione normativa ha il precipuo scopo di chiarire che l'attribuzione effettuata in concreto dall'assegnatario al legittimario non assegnatario equivale, nella sostanza, a una liberalità effettuata dal disponente stesso nei confronti di quest'ultimo. Se Tizia trasferisce l'azienda a Tizietto e costui liquida la sorella Caietta con una data somma, tale somma sarà imputata da Caietta, ai sensi dell'art. 768 *quater c.c.*, alla quota di legittima a lei spettante alla successione di Tizia.

Tale inquadramento civilistico appare, oggi, sconfessato dalla Suprema Corte che, contro la ricostruzione esposta, qualifica le attribuzioni compiute dall'assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari quali atti gratuiti tra fratelli che, in quanto tali, sono assoggettabili a un più gravoso prelievo fiscale (franchigia nei limiti di euro centomila e aliquota pari al 6%).

La pronuncia appare, allo stato, isolata. Tuttavia, un'uniformazione alla medesima della prassi e degli orientamenti delle Commissioni Tributarie porterebbe con sé il rischio di una discrasia profonda tra qualificazione civilistica della fattispecie e sua rilevanza tributaria, oltre che quello di un disincentivo al ricorso al patto di famiglia, senz'altro non in linea con le ragioni ispiratrici dell'istituto.